



Sent. n.106/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott.sa Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Massimo Balestieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **79661**
del registro di segreteria promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

1) X X (C.F.: -----)

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Galassi;

2) X X (C.F.: -----),

rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Testa;

Visti gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 novembre 2023,
con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.sa
Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo
Balestieri, il pubblico ministero nella persona del
vice procuratore generale Attilio Beccia, l'avv.

Vincenzo Galassi per il convenuto X e l'avv.

Angelo Testa per il convenuto X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri X e X , chiedendo la loro condanna a titolo di dolo al pagamento in favore dell'ASL di Frosinone della somma complessiva di € 133.733,65 o in via subordinata a titolo di colpa grave in parti eguali o a carico di uno solo di essi, oltre € 40.000,00 a carico del solo sig. X a titolo di danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. La Procura regionale ha rappresentato che, a seguito di alcune segnalazioni e delle conseguenti indagini, è emerso che nell'ambito degli appalti aggiudicati alla ditta -----, aventi a oggetto l'acquisto, da parte dell'Ufficio Economato dell'Ospedale -----, dei cd. "prodotti monouso", sono state realizzate talune condotte illecite che hanno cagionato un danno patrimoniale all'ASL e un ingiusto arricchimento da parte della società aggiudicataria. In particolare, ha evidenziato che il "meccanismo frodatorio, ripetutosi più volte, era caratterizzato dalla

moltiplicazione negli ordini e nelle fatture (poi liquidate) dei prezzi unitari di aggiudicazione per dieci.

Tale artificio risultava poco visibile perché i prezzi unitari erano espressi in centesimi". Per quanto attiene alla condotta dei convenuti, la Procura ha rilevato che il sig. X , nella sua qualità di economo, apponeva sulle fatture da liquidare il timbro con la seguente dicitura *"Si attesta la regolare esecuzione della fornitura dei beni richiesti e la relativa presa in carico come riportato nella bolla di consegna e la corrispondenza del prezzo"*, mentre il sig. X , nella sua qualità di Dirigente Amministrativo, ha sottoscritto le determine di liquidazione dei documenti fiscali, dando esecuzione al relativo pagamento, senza formulare alcun rilievo.

La Procura ha esposto che per i suddetti fatti i convenuti sono stati rinviati a giudizio in sede penale e che il danno accertato per le annualità 2010 e 2011 è pari a € 89.655,97.

Per quanto attiene alle annualità successive al 2012, la Procura ha evidenziato che la fornitura veniva affidata nuovamente alla -----.,

eludendo l'art. 57 del Codice degli Appalti allora vigente *"in quanto la procedura negoziata senza bando di gara, avrebbe potuto essere attivata per i casi e le situazioni previste dall'art. 57 cit. e le stazioni appaltanti avrebbero dovuto darne conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre"*; non si procedeva, poi, alla redazione di un nuovo contratto scritto. La Procura ha, quindi, rilevato che con *"la nuova procedura negoziale nel 2012, oltre all'artificio del meccanismo dei "centesimali" (e dell'aumento dei prezzi nelle fatture rispetto al contratto) si è optato per un meccanismo più subdolo quale è appunto quello di "lucrare" sulle quantità fornite, in quanto venivano ordinate e pagate enormi quantità di materiali (per altro non necessarie alle esigenze del polo ospedaliero), ma ne venivano consegnate quantità molto inferiori"*, con un danno erariale pari a € 165.535,65.

Sul punto, ha richiamato le dichiarazioni rese dal magazziniere e gli esiti del procedimento penale, che sono stati definiti con la sentenza n. ----- di condanna a pena patteggiata del sig. X mentre il sig. X è stato rinviato a giudizio e il

procedimento, iscritto al numero -----.
del Tribunale di Frosinone, è nella fase
dibattimentale.

La Procura ha, poi, rilevato che la ditta ha
restituito l'importo di € 89.655,97 (di cui €
84.100,50 per sorte, ed € 5.555,57 per interessi
legali) per il danno relativo alle annualità 2010 e
2011 e € 35.396,22 (di cui € 33.883,50 per sorte ed
€ 1.512,72 per interessi) per gli anni 2012 e 2013.

La Procura ha, poi, dato atto dell'apertura di un
procedimento disciplinare a carico del convenuto X
, sospeso in attesa degli esiti del procedimento
penale. Ha, quindi, qualificato come fraudolenta la
condotta dei convenuti, rilevando, poi, che *"anche a
seguito dell'emersione delle gravi discrepanze nelle
fatture, rispetto ai costi di aggiudicazione, non
sono state adottate misure idonee per un maggiore
controllo della situazione e per il recupero delle
somme indebitamente lucrate dalla società
affidataria"*. La Procura ha dedotto la violazione
delle regole sull'evidenza pubblica, del regolamento
di contabilità dell'Ente e l'assenza di un contratto
scritto. Ha, poi, osservato che *"l'artificio della
truffa è stato reiterato nel tempo (2010/2014), per*

più di 50 volte, mentre il reato di falso di cui all'art. 479 c.p. è stato commesso per 13 volte dallo X X e per 51 volte dal X X, nel medesimo arco temporale.

La molteplicità degli "errori" commessi fornisce la prova dell'intenzionalità nel favorire le liquidazioni maggiorate alla società fornitrice".

Per quanto attiene al convenuto X, la Procura ha, poi, evidenziato che ha sottoscritto sia le determine di liquidazione sia gli ordini e che non ha disconosciuto i documenti recanti la dicitura "F.To X X", rilevando, comunque, la sussistenza di una molteplicità di documenti recanti la sua firma autografa e, in subordine, ha ravvisato la responsabilità del suddetto convenuto per colpa grave.

La Procura ha, quindi, dettagliato il danno subito dall'amministrazione, quantificato in € 133.733,65, tenuto conto degli importi restituiti dalla ditta aggiudicataria.

Per quanto attiene al danno all'immagine contestato al convenuto X, la Procura ha evidenziato il *clamor fori* conseguente ai procedimenti penali e ha rilevato che il danno all'immagine ricorre

nell'ipotesi di condanna definitiva per reati lesivi della Pubblica amministrazione e non solo nel caso di reati contemplati al libro secondo, titolo II, capo I del codice penale. Ha, quindi, quantificato il danno in via equitativa in € 40.000,00, rilevando che le indagini non hanno consentito di scoprire i vantaggi patrimoniali percepiti dal convenuto X ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art.1, comma 1 sexies, della legge n. 20 del 1994.

2. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto X , la difesa ha evidenziato che le attestazioni di regolarità delle forniture, presenti sulle fatture -----, sono riconducibili al solo convenuto X e ha spiegato le ragioni della sottoscrizione degli ordini da parte del convenuto X , finalizzata ad attribuire rilevanza esterna agli ordini stessi, che, peraltro, riguardavano anche beni non oggetto delle maggiorazioni contestate dalla Procura contabile. La difesa ha, quindi, evidenziato che *"nell'arco temporale di circa quattro anni (2011-2014), gli ordinativi "incriminati" sono stati 48 e contenevano ben 550 prodotti, mentre le difformità di prezzo*

riguardavano soltanto 65 prodotti. In pratica, l'alterazione del prezzo riguardava un solo prodotto confuso tra altri dieci o undici.

Di immediata percezione risulta dunque la difficoltà per il Direttore amministrativo, preposto (lo si ribadisce) alla firma degli ordinativi sulla base delle attestazioni di regolarità del Responsabile del Procedimento, di avere contezza della maggiorazione dei prezzi operata soltanto su pochissimi pezzi" e ha rilevato che "tra gli ordinativi "incriminati", ve ne sono almeno tre firmati da altri Direttori amministrativi", rilevando, tra l'altro, che è stato posto a carico del convenuto il danno residuo per l'annualità 2010 per € 2.081,50, riconducibile a un diverso direttore amministrativo. La difesa ha, poi, evidenziato che la quantità di ordini e di determine di liquidazione sottoposte ogni anno alla firma del direttore amministrativo non permette un controllo in ordine alla regolarità delle forniture, tenuto conto che nel caso di specie vi era l'attestazione di regolarità dell'economo sig. X e ha rilevato che le determine contestate sono n. 32.

Per quanto attiene alla contestazione relativa alla fornitura di asciugamani di carta piegati a "C", la

difesa ha rilevato che la contestazione della Procura contabile non può essere imputata al convenuto in quanto era possibile rendersi conto della truffa solo tramite un controllo fisico del magazzino, come evidenziato dalla stessa Guardia di Finanza e ha richiamato l'Atto Aziendale e il Regolamento di Contabilità dell'Ente che delineano le competenze del personale in ordine alla gestione del patrimonio mobiliare. La difesa ha, poi, rilevato che fino al 23/10/2018 il convenuto non aveva accesso all'applicativo contabile OLIAMM, tramite cui sarebbe stato possibile verificare la corrispondenza tra i prezzi di aggiudicazione e quelli indicati nell'ordinativo. Alla luce delle considerazioni che precedono, la difesa ha dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del dolo, rilevando, tra l'altro, che la ditta è stata scelta non all'esito di una procedura negoziata ma tramite *"una Richiesta di Offerta (RDO) indirizzata a ditte abilitate al mercato elettronico, perfettamente ammissibile, dato che si trattava di un contratto sottosoglia (art. 328 D.P.R.207/2010)"* e ha evidenziato che non vi era stato il rinnovo tacito in quanto il capitolato non prevedeva una scadenza e che il contratto scritto era

rappresentato dalla richiesta di offerta e del capitolato ad essa allegato. La difesa ha, quindi, rilevato l'insussistenza della colpa grave per omesso controllo tenuto conto dei seguenti elementi:

- *"la particolare ingannevolezza dei "meccanismi fraudolenti" posti in essere dagli autori della truffa, sopra abbondantemente descritti;*
- *la mancata segnalazione di anomalie nelle forniture da parte di chi era preposto a controllare la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato;*
- *l'impossibilità per il Direttore amministrativo, all'epoca dei fatti, di accedere al programma di contabilità che gli avrebbe consentito di verificare l'esattezza dei prezzi;*
- *la disfunzione organizzativa che aveva attribuito al Direttore amministrativo compiti non previsti dall'Atto Aziendale;*
- *le previsioni del regolamento di contabilità della A.S.L di Frosinone che prevedevano l'esistenza di un responsabile del procedimento che attestasse al Direttore amministrativo la corrispondenza dei prezzi a quelli di aggiudicazione e la regolarità della fornitura;"*.

La difesa del convenuto ha, poi, eccepito in subordine la prescrizione, rilevando che il primo atto interruttivo è rappresentato dall'invito a dedurre notificato il 20/03/2022 e, in ulteriore subordine, ha chiesto di ridurre la quota di danno tenendo conto del minimo contributo causale, con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del convenuto X . Ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine ha eccepito la prescrizione e ha chiesto di ridurre la quota di danno con il *beneficium excussionis*.

3. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto X , la difesa ha rilevato che la posizione penale del convenuto è stata definita con il rito alternativo dell'applicazione della pena, che costituisce solo "una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice...", ha evidenziato che "la dichiarazione di conformità dei prezzi non è mai sottoscritta dal deducente, ma contiene impressa la dicitura F.to!" e ha richiamato il testo dell'art. 445 c.p.p. modificato a seguito dell'art. 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 150/2022, il cui comma 1 bis prevede: "La sentenza prevista

dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna".

La difesa del convenuto X ha, quindi, svolto argomentazioni simili a quelle della difesa del convenuto X quanto al contenuto degli ordini e alla contestazione relativa alla fornitura di asciugamani di carta piegati a "C", ha ribadito che la dichiarazione di conformità dei prezzi non è mai sottoscritta dal convenuto X, che non competeva al convenuto X il controllo fisico del magazzino in assenza di una segnalazione da parte del magazziniere e di aver provveduto a segnalare le criticità del software gestionale "OLIAMM". La difesa ha, quindi, dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e ha contestato l'attribuzione del danno all'immagine, rilevando che tale voce di

danno può essere richiesta solo in presenza di delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, mentre il procedimento penale definito riguardava il reato di truffa. Ha, poi, rilevato la marginalità del *clamor fori* e ha contestato la quantificazione del danno all'immagine. Da ultimo, la difesa ha chiesto di ridurre l'importo del danno tenuto conto del ruolo di subordinazione del convenuto rispetto al direttore amministrativo e con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del convenuto X . Ha concluso per il rigetto della domanda attrice e in subordine per la riduzione del danno con il beneficium excussionis.

4. All'odierna pubblica udienza il pubblico ministero e le difese hanno rappresentato quanto in atti come da verbale d'udienza.

Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie all'esame del Collegio riguarda il danno erariale sopportato dall'ASL di Frosinone,

quantificato dalla Procura regionale in € 133.733,65, oltre oneri accessori e il danno all'immagine quantificato in € 40.000,00 a carico del solo convenuto X . Sul punto, è pacifica la sussistenza del danno di € 133.733,65, in quanto per mezzo di due diverse modalità, quali la modifica dei prezzi unitari e delle quantità, l'amministrazione ha liquidato alla ditta aggiudicataria del servizio un importo maggiore rispetto a quello oggetto dell'aggiudicazione. Al riguardo, si riportano a titolo esemplificativo, due situazioni riconducibili alle suddette modalità, rinviando, per il resto all'indagine della Guardia di Finanza: 1) bicchieri di carta grande monouso contraddistinti dal codice magazzino 13287 che vengono aggiudicati ad un prezzo unitario di € 0,0080 ma ordinati, fatturati e pagati ad un prezzo pari a € 0,0800"; 2) tovaglioli di carta piegati a "C" per distributori, proposti in confezioni da 10, al prezzo di € 0,095 ciascuno e così liquidati, ma consegnati al magazzino in singoli pezzi secondo la fornitura prevista in aggiudicazione.

2. Con riferimento alla posizione del convenuto Scaccia, il Collegio rileva che questi svolgeva

all'interno dell'amministrazione la funzione di economo e aveva la responsabilità gestionale del magazzino ai sensi dell'art. 90 del regolamento di contabilità. Dalla documentazione in atti, risulta che il convenuto X ha firmato le determine di liquidazione, nella qualità di responsabile del procedimento, acquisite in atti in copia conforme. Sul punto, si rileva che in tali determine non compare la firma autografa ma accanto al nome del convenuto risulta la dicitura "F.To", ma, a prescindere dalla contestazione del convenuto in ordine alla sottoscrizione delle determine, il Collegio rileva che nella documentazione in atti risulta espressamente la sottoscrizione del convenuto X sugli ordini e sulle fatture, nella sua qualità di economo e di responsabile del procedimento con la seguente dicitura: *"Si attesta la regolare esecuzione della fornitura dei beni richiesti e la relativa presa in carico come riportato nella bolla di consegna e la corrispondenza del prezzo"*.

La sistematica alterazione del prezzo e/o delle quantità e le modalità in cui è stata posta in essere tale condotta, inducono a ritenere che il convenuto Scaccia abbia dolosamente accertato la corrispondenza

del prezzo e delle quantità. In tal contesto, non assume rilievo il fatto che solo la verifica in magazzino avrebbe permesso di accertare la truffa sulle quantità né l'omessa segnalazione da parte del magazziniere, la cui condotta potrebbe, tutt'al più, rilevare in termini di colpa, in quanto la gestione del magazzino rientrava tra i compiti dell'economo, che avrebbe, quindi, dovuto effettuare ispezioni, anche a campione, anche in assenza di segnalazioni. In tal contesto, la condanna del convenuto a pena patteggiata costituisce solo un elemento che rafforza l'autonoma valutazione del Collegio sulla documentazione in atti. In tal ottica, non assume, quindi, rilievo il richiamo alla riforma dell'art. 445 c.p.p., come modificato a seguito dell'art. 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 150/2022, in quanto per costante giurisprudenza contabile la sentenza a pena patteggiata continua a essere rimessa al libero apprezzamento del giudice anche dopo la suddetta riforma, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che già anteriormente alla detta riforma non attribuiva alla sentenza di patteggiamento il valore di prova (tra le altre, Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sent. n.

25/2023).

Per quanto attiene al danno all'immagine, il Collegio rileva che l'azione di responsabilità poteva essere esercitata, in base all' art. 17, comma 30 - ter, del D.L. n. 78/2009 e successive modifiche, *"nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*, ovvero *"per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"*, a seguito di una sentenza passata in giudicato; la citata norma è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. h) dell'allegato 3 del codice di giustizia contabile (d.lgs n. 174/2016 e successive modifiche) e l'art. 51, comma 7, del c.g.c. richiede una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti commessi a danno della pubblica amministrazione. Nel caso all'esame del Collegio, con la sentenza a pena patteggiata n.----- il convenuto X non è stato condannato in relazione a un delitto rientrante nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tant'è che secondo la prospettazione della Procura contabile dovrebbe applicarsi il citato art. 51, comma 7, c.g.c.

La posizione della Procura non è condivisa dal

Collegio, in quanto l'art 17, comma 30 - ter, del D.L. n. 78/2009, ha natura sostanziale e, quindi, l'art. 51, comma 7, non può che trovare applicazione per il futuro; sul punto, il Collegio richiama la sent. n. 360/2023 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello: *"L'art. 17, c. 30-ter, nella parte in cui prevedeva, per la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di cui capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha certamente natura sostanziale (si veda, da ultimo, Sez. II d'App., sent. n. 120 del 2023) e, pertanto, la disposizione che ne ha modificato il contenuto nei termini anzidetti, ampliando il novero dei delitti per i quali la condanna con sentenza inderogabile consente la risarcibilità del danno all'immagine, non può che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (Sez. II d'App., sent. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I d'App., sent. n. 121 del 2018)"*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda relativa al danno all'immagine non può che

essere rigettata.

3. Con riferimento alla posizione del convenuto X , il Collegio rileva che questi svolgeva la funzione di direttore amministrativo e in tale qualità ha sottoscritto le determine di liquidazione delle fatture. Con riferimento, invece, alla sottoscrizione attribuita al convenuto X sulle fatture, si rileva che nel corso del procedimento penale è stata assunta la testimonianza del luogotenente X X del Comando della Polizia Tributaria di Frosinone, ovvero dello stesso Comando che ha effettuato l'istruttoria alla base del presente giudizio, il quale ha dichiarato che dalle intercettazioni e dal telefono cellulare, tablet, computer e supporti di massa, non sono emersi contatti con la ditta affidataria della fornitura e che non esiste alcuna fattura firmata dal convenuto X (allegati n. 5 e n. 6 alla comparsa di costituzione). Nel corso del procedimento penale è stata assunta anche la prova testimoniale di un collaboratore tecnico dell'Asl, che ha dichiarato che l'applicativo gestionale contabile Oliam è stato installato sul computer del convenuto X nel 2018 (allegato n. 8 alla comparsa di costituzione).

Il suddetto procedimento penale a carico del convenuto X è stato dichiarato prescritto con la sentenza n. -----, irrevocabile in data 6/02/2023, depositata in udienza.

Alla luce di quanto precede, non assumono rilievo eventuali violazioni formali nella procedura di appalto.

Il Collegio ritiene, quindi, che nella condotta del convenuto X non sia ravvisabile né il dolo né la colpa grave, tenuto conto delle modalità in cui è stato causato il danno erariale e del suo ruolo di direttore amministrativo.

4. Pertanto, il Collegio rigetta la domanda attrice nei confronti del convenuto X e quantifica le spese legali in € 7.577,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%.

Condanna il convenuto X al risarcimento del danno limitatamente all'importo di € 133.733,65, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento dell'amministrazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; rigetta la domanda attrice relativamente al danno all'immagine.

5. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto

X alle spese di giudizio, da versare
allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria
della Sezione, con separata nota in calce alla
presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma
5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. **79661** del
registro di Segreteria, promosso ad istanza della
Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione:

- rigetta la domanda attrice nei confronti del
convenuto X X e quantifica
a favore del convenuto le spese di lite in €
7.577,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese
generalali al 15%;
- condanna il convenuto X X al
risarcimento del danno a favore dell'ASL di
Frosinone quantificato in € 133.733,65, oltre a
rivalutazione monetaria decorrente
dall'effettivo depauperamento e interessi
legali dalla pubblicazione della sentenza al

soddisfo;

- rigetta la domanda attrice relativa al danno all'immagine.
- condanna il convenuto X al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati

identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l' 11 marzo 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 317,10 (trecentodiciassette/10).

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente